

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SPECIALE CAVRIAGOSERVIZI E ASSOCIAZIONE INSIEME A.T.D.A. ODV PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE SITA IN CAVRIAGO, VIA ROMA 14

L'anno 2025, addì _____ del mese di Gennaio in Cavriago (RE)

TRA

L'Azienda Speciale CavriagoServizi, nel nome di Livia Bianchi, nata a Guastalla (RE) il 26/11/1973. la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.197 del D.lgs. 267/2000, in virtù di nomina avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 391 del 16/01/2020;

E

Associazione Insieme A.T.D.A. regolarmente costituita con statuto del 15/11/2018 Codice Fiscale 91182040351 e sede in Via Piava 14, Bibbiano (RE) rappresentata dalla Sig.ra Tibollo Silvia nata a Parma il 19/10/1987, C.F.: TBLSLV87R59G337Z in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata anche "Concessionario",

PREMESSO

che con atto del direttore n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione della porzione di immobile sita in Cavriago (RE), Via Roma 14 con le modalità contenute nella presente convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda Speciale CAVRIAGOSERVIZI concede all'Associazione Insieme A.T.D.A. regolarmente costituita con statuto del 15/11/2018 Codice Fiscale 91182040351 e sede in Via Piava 14, Bibbiano (RE) rappresentata dalla Sig.ra Tibollo Silvia nata a Parma il 19/10/1987, C.F.: TBLSLV87R59G337Z, che accetta l'uso di una porzione di immobile sito in Cavriago, Via Roma 14, così come evidenziato nella planimetria allegata (vani C e D).

Il bene in uso, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, è del tutto idoneo, come le parti riconoscono, all'uso che si intende farne, ed è privo di difetti che possano incidere sulla sicurezza e sulla salute delle persone.

Il Concessionario si impegna a conservare il bene in uso con la dovuta diligenza e non potrà cederlo a terzi.

Al termine della concessione l'immobile dovrà essere restituito all'Azienda Speciale con tutte le opere migliorative e nello stato d'uso della consegna.

ART. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

L'associazione Insieme A.T.D.A. ODV si impegna ad utilizzare la porzione di immobile (vani C e D) unicamente allo scopo di consentire la degenza breve per i gatti delle colonie feline che subiscano interventi di sterilizzazione.

L'associazione Insieme A.T.D.A. ODV si impegna altresì a custodire i gatti che si trovino collocati in degenza presso l'immobile sopra descritto.

L'associazione Insieme A.T.D.A. ODV si impegna infine a organizzare e gestire un servizio sperimentale di nursery per cuccioli di colonia, finalizzata all'adozione degli stessi.

ART. 3 DURATA

La durata della presente convenzione ha durata di 36 mesi, indicativamente dal 20/02/2025 al 19/02/2028 e potrà essere prorogata per ulteriori 36 mesi dal 20/02/2028 al 19/02/2031.

ART. 4 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria del locale, alla pulizia degli spazi interni, alle spese per energia elettrica, acqua, riscaldamento e per eventuali altre utenze.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale è stato concesso il locale.

Il Concessionario restituirà all'Azienda Speciale, alla naturale scadenza o alla eventuale anticipata cessazione della concessione, il locale concesso in buono stato senza pretendere alcun indennizzo o risarcimento per gli eventuali interventi di miglioria e/o di manutenzione eventualmente realizzati.

Il Concessionario si obbliga a rimuovere a proprie spese le eventuali opere che siano state realizzate senza il consenso del Concedente, con riduzione in pristino dei locali ex art. 1590 c.c.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale e solleva l'Azienda Speciale da ogni qualsivoglia responsabilità presente e/o futura per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di cose loro appartenenti, in relazione all'uso del locale concesso. Si impegna altresì a tenere indenne l'Azienda Speciale e a sollevarla da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che possa da chiunque provenirgli a causa della presente convenzione.

ART. 6 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono assolti dal concedente.

L'Azienda Speciale CavriagoServizi ed il Comune di Cavriago sono esonerati da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere ai volontari e ai collaboratori del Concessionario durante l'esecuzione dell'attività prevista nell'art. 2 della presente convenzione.

Il Concessionario dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della assicurazione a copertura dei propri volontari e per i danni agli immobili concessi in uso, producendone copia all'Ufficio richiedente dell'Azienda Speciale CavriagoServizi, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

ART.4 SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto sub – concedere l'area sia in forma totale o anche solo parziale.

ART. 5 REVOCA AFFIDAMENTO. DECADENZA DELLA CONVENZIONE.

La concessione dei locali potrà essere revocata in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari senza motivazione adeguata,
- arbitrario abbandono da parte del concessionario della struttura e degli impianti;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente concessione;

- mancato perseguimento delle finalità proprie della convenzione
- danni agli ospiti, fruitori, all'amministrazione, ai beni della Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- richiesta da parte del concessionario di recedere con preavviso di almeno 3 mesi.
- mancato rispetto da parte del concessionario di un comportamento e una postura consono, adeguata e rispettosa nella relazione con la cittadinanza e nella comunicazione verso la stessa.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi cui oggi è ispirato.

ART. 6 CONTROVERSIE

In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 7 FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata.
Tutte le spese attinenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dall'Azienda Speciale CavriagoServizi esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale CavriagoServizi con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Sistema Susio Srl. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale <https://www.cavriagoservizi.it/privacy-e-cookies-policy/privacy>

ART. 9 RINVIO

Per quanto non previsto nella presente, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente convenzione.